



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G.Rodari"

Via Aquileia, 1 – 20021 **Baranzate (Mi)**

Tel/fax 02-3561839

Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C

e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE E LE USCITE DIDATTICHE

Approvato dal Consiglio di Istituto il 23 ottobre 2014

Premessa.

La procedura relativa alla proposizione, progettazione e autorizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze un vero e proprio procedimento amministrativo che ai sensi della L. 241/1990 deve iniziare su istanza di parte (normalmente il Consiglio di Classe) e concludersi con un provvedimento del Dirigente Scolastico.

I decreti delegati del 1974 (D.P.R. 416/1974) avevano attribuito al Consiglio di Istituto la competenza, confermata dal “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” (D.Lgs. 297/1994), di deliberare i “criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”. Tale competenza era però stata notevolmente limitata dalla Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992 (con le modifiche introdotte dalla Circolare Ministeriale n. 623 del 2 ottobre 1996) che fissava dettagliate istruzioni vincolanti sui viaggi di istruzione e le visite guidate.

Come precisato dalla nota ministeriale prot. n. 2209 dell'11 aprile 2012, “l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri [...] definiti dal Consiglio di Istituto [...] nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita della scuola”, ma a decorrere dall'1 settembre 2000 il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/1999) ha configurato la completa autonomia delle scuole in tale settore e pertanto la previgente normativa costituisce “opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.

Il presente Regolamento fissa i criteri per la programmazione di visite guidate e viaggi di istruzione per l'Istituto Comprensivo G.Rodari di Baranzate. Resta inteso che l'attività negoziale per l'acquisto dei servizi necessari per l'effettuazione delle visite e dei viaggi (agenzie di viaggio, servizi di pullman) rientra nelle competenze gestionali del Dirigente Scolastico e sarà svolta a norma del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (D.I. 44/2001) e del “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” (D.Lgs. 163/2003).

Articolo 1 – Tipologia dei viaggi

1.1 – Sono previste le seguenti tipologie di “uscite didattiche” (nel seguito così genericamente denominate):

- α) Viaggi di Istruzione:** si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano ed europeo. Le iniziative possono comportare uno o più pernottamenti fuori sede.
- β) Visite guidate:** si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa anche oltre l'orario delle lezioni. Non comportano pernottamenti fuori sede.

χ) Viaggi connessi con attività sportive: si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi la partecipazione ad attività sportive.

Articolo 2 – Finalità

2.1 – Le uscite didattiche costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola: pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione degli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano didattico-culturale, contribuendo, inoltre, a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

Articolo 3 – Destinatari

3.1 – Sono gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Per gli alunni della scuola materna potranno essere proposte brevi visite guidate secondo modalità adeguate all'età dei bambini, avendo cura di predisporre ogni iniziativa a garanzia e tutela dei bambini medesimi.

3.2 – Tutti i partecipanti alle uscite didattiche devono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio.

3.3 – La partecipazione dei genitori degli alunni può essere consentita a condizione che essa non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

3.4 – Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

3.5 – Nessuna uscita didattica può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Considerata la valenza didattica delle uscite didattiche è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di alunni appartenenti a classi diverse ad attività teatrali, musicali o sportive.

3,6 – Gli alunni, per tutta la durata dell'uscita didattica, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e responsabile e ad osservare scrupolosamente le regole e le disposizioni date dai docenti accompagnatori, in particolare rispetto agli orari e al programma previsto. In caso di gravi inosservanze delle regole i docenti accompagnatori valuteranno il caso di provvedimenti a norma del Regolamento di Disciplina dell'Istituto.

Articolo 4 – Destinazione

4.1 – La progettazione di ogni uscita didattica deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili e dei costi preventivabili. Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti (compresi gli eventuali contributi di enti vari) tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità o comunque di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dell'uscita didattica.

4.2 – Il Consiglio di Istituto stabilisce, annualmente, il tetto massimo di spesa per le singole tipologie di uscite didattiche.

4.3 – Le famiglie degli alunni che hanno difficoltà a sostenere le spese per le uscite didattiche programmate dalla scuola possono chiedere un contributo (fino a un massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto) presentando domanda corredata da certificazione ISEE rilasciata dal Comune di residenza o da CAF autorizzato.

Articolo 5 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

5.1 – Il periodo massimo utilizzabile in un anno per le uscite didattiche è di 6 giorni per ciascuna classe, da utilizzare in una o più occasioni; tale limite non può essere superato se non in presenza di

uno specifico progetto di attività formativa e di rilevante interesse, previa delibera del Consiglio di Istituto.

5.2 – La realizzazione delle uscite didattiche non deve cadere in coincidenza con le altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini, ecc.). Non è possibile compiere uscite didattiche negli ultimi 30 giorni di scuola salvo che per le attività sportive o per quelle collegate a specifici progetti approvati dal Collegio dei Docenti.

Articolo 6 – Docenti accompagnatori

6.1 – Nella programmazione delle uscite didattiche è necessario prevedere la presenza di almeno un docente accompagnatore ogni 15 alunni o frazione.

6.2 – Nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili è necessario provvedere alla designazione di un ulteriore accompagnatore qualificato (docente di sostegno o altro docente opportunamente qualificato) nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.

6.3 – I docenti accompagnatori devono essere individuati fra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti all'uscita didattica. Nelle uscite finalizzate allo svolgimento di attività sportive è necessaria la partecipazione di almeno un docente di scienze motorie (per la scuola secondaria) o di un docente opportunamente qualificato (per la scuola primaria). Per i viaggi all'estero almeno uno degli accompagnatori deve possedere una sufficiente conoscenza della lingua del paese da visitare.

6.4 – Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

6.5 – La proposta di uscita didattica formulata da Consiglio di Classe dovrà indicare, oltre ai nominativi dei docenti accompagnatori che abbiano dato la loro disponibilità, anche i nominativi di docenti disponibili per sostituire accompagnatori che, anche all'ultimo momento, non potessero partecipare all'uscita per motivi di salute o altro.

6.6 – Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente ai docenti, non si esclude la possibilità di partecipazione al Dirigente Scolastico, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori. La presenza del Dirigente Scolastico può rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli alunni proprie conoscenze particolari.

6.7 – L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale non spetta, in base alle disposizioni vigenti, nessuna indennità di missione né rimborso di eventuali spese sostenute, ferma restando la possibilità di determinare in fase di contrattazione integrativa di istituto un'eventuale retribuzione a carico del Fondo di Istituto.

6.8 – L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui agli art. 2047 e 2048 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

6.9 – I docenti accompagnatori, conclusa l'uscita didattica, sono tenuti a informare il Dirigente Scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso dell'uscita, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Art. 7 – Organi competenti

7.1 – Competenze dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione:

- propone, programma e prepara le uscite didattiche;
- individua i docenti accompagnatori.

7.2 – Competenze del Collegio dei Docenti:

- definisce gli obiettivi generali di carattere didattico ed educativo relativi all'effettuazione delle uscite didattiche;
- approva preventivamente il piano dei viaggi di istruzione (per le visite guidate è sufficiente l'approvazione del Dirigente Scolastico).

7.3 – Competenze delle famiglie:

- vengono informate;
- esprimono il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio;
- sostengono economicamente il costo dell'uscita didattica.

7.4 – Competenze del Consiglio di Istituto:

- determina i criteri per la programmazione e attuazione delle iniziative;
- stabilisce annualmente il tetto massimo di spesa per le singole tipologie di uscite didattiche e i criteri per l'eventuale attribuzione di contributi da parte della scuola;
- delibera eventuali deroghe al presente Regolamento.

7.5 – Competenze del Dirigente Scolastico:

- riassume nella sua veste tutte le responsabilità amministrative sostanziali;
- il suo decreto costituisce l'atto finale del procedimento amministrativo di programmazione e approvazione dell'uscita didattica;
- nomina i docenti accompagnatori;
- dispone sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, eventuali contributi a famiglie che abbiano difficoltà a sostenere i costi dell'uscita;
- svolge direttamente o delegandola al D.S.G.A. o a uno dei suoi Collaboratori l'attività negoziale finalizzata all'acquisto dei servizi (agenzie di viaggio e ditte di trasporto);
- riceve eventuali rilievi circa l'andamento delle uscite didattiche.

7.6 – Poiché non sono consentite gestioni economiche fuori bilancio, le quote di partecipazione a ciascuna uscita didattica dovranno essere versate sul c/c postale della scuola o sul c/c bancario della scuola o direttamente dalla famiglia, o se è il caso da un delegato (docente o genitore) alla raccolta delle quote. L'autorizzazione finale all'effettuazione dell'uscita didattica potrà essere concessa dal Dirigente Scolastico solo previa raccolta presso la segreteria dell'Istituto dei documenti comprovanti l'effettuazione dei versamenti a copertura dei costi a carico dell'Istituto.

Articolo 8 – Disposizioni finali

8.1 – Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni interne all'Istituto in materia di viaggi di istruzione e uscite didattiche (sezione “Uscite didattiche – Viaggi di istruzione – visite guidate” del Regolamento di Istituto approvata con delibera n. 190 del Consiglio di Istituto del 13 novembre 2003 e modificata con delibera n. 96 del Consiglio di Istituto del 20 novembre 2005 e con delibera n. 118 del Consiglio di Istituto dal 30 marzo 2006, e “Regolamento per i viaggi di istruzione e uscite didattiche” approvato con delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 27 gennaio 2014).